

Allegato "A" ad atto N.

Rep.

STATUTO FONDAZIONE

"Durante noi ONLUS"

Preambolo

La Fondazione nasce per realizzare progetti residenziali ed è voluta e creata da genitori e familiari di ragazzi disabili che hanno frequentato o da anni frequentano le varie strutture all'interno della Fondazione Don Gnocchi.

Durante tutti questi anni si è venuto ad instaurare un solido rapporto tra la Fondazione Don Gnocchi e le famiglie, rapporto basato su un profondo apprezzamento da parte dei genitori e familiari della indiscutibile professionalità, esperienza e capacità di far fronte con efficacia alle varie esigenze dimostrate e messe in atto dalla Fondazione Don Gnocchi.

Tutte queste qualità hanno contribuito a creare nelle strutture della Fondazione Don Gnocchi un clima di benessere del quale hanno usufruito sia i nostri ragazzi, i quali hanno trascorso buona parte della loro vita in modo sereno, sicuro e stimolante in accordo con le loro capacità ed abilità, sia le famiglie che hanno trovato un sollievo, così essenziale, alle loro ansie e tante paure.

I genitori e familiari auspicano vivamente che tali rapporti possano continuare e perdurare nel tempo anche all'interno delle nuove e future strutture residenziali.

La Fondazione pone i genitori e familiari nel ruolo di protagonisti unici e principali nelle scelte e nella realizzazione di progetti residenziali ritenuti più idonei per i propri familiari ed atti a tutelare il futuro dei propri figli durante tutto l'arco della loro vita.

La Fondazione si propone di garantire alle famiglie dei disabili la sicurezza che le loro risorse, o le risorse a loro disposizione, saranno utilizzate al meglio per la conduzione di una vita dignitosa, sicura e stimolante, per tutto l'arco dell'esistenza del disabile, nel pieno rispetto degli accordi e degli impegni presi con le famiglie e/o i tutori.

Articolo 1

Costituzione - sede - delegazioni


È costituita una Fondazione denominata "Durante noi ONLUS" con sede in Sesto San Giovanni (MI), via Roma n. 7.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Lombardia.

Sabbiella Umana


Articolo 2

Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare la Fondazione propone, promuove, elabora e realizza, direttamente o indirettamente, progetti di residenzialità che garantiscano alle persone disabili, la qualità della loro esistenza, garantendo loro pari dignità e favorendo il processo di integrazione sociale, creando e/o migliorando le condizioni ambientali in cui la persona possa trovare un benessere psico-fisico nel pieno rispetto delle sue capacità, esigenze, aspirazioni ed aspettative.

La Fondazione intende perseguire le finalità di assistenza, educazione, istruzione, ricreazione e riabilitazione delle persone con disabilità fisica e/o mentale in un contesto di miglioramento della qualità della loro vita, promuovendo anche interventi personalizzati.

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Articolo 3

Attività direttamente connesse

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'art. 2 del presente statuto, ad eccezione di quelle direttamente connesse ovvero, a titolo esemplificativo:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto e convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi di cui ai all'articolo 2 del presente statuto;
- d) ideare e realizzare attività destinate alla stimolazione psico - sensoriale delle persone con disabilità fisica e/o mentale come, a mero titolo esemplificativo, musicoterapia, attività motorie come nuoto, ippoterapia, attività ricreative, ecc..

Articolo 4


Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

Sabbiella Umana


- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, Fondatori, Partecipanti Istituzionali e Sostenitori;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali e Sostenitori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7


Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 Aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte

Sabbiella Umana


per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 8

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori;
- Fondatori;
- Partecipanti Istituzionali;
- Sostenitori.

Articolo 9

Fondatori Promotori

Sono Fondatori Promotori le persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

In caso di decadenza dalla qualifica di alcuno dei Fondatori Promotori, quelli superstiti procederanno, con deliberazione assunta a maggioranza, alla nomina di altro soggetto che eserciterà le prerogative ed i diritti previsti per i Fondatori Promotori, scelto, preferibilmente, tra persone che siano tutori di disabili, ovvero legate a persone disabili o a famiglie di disabili da vincoli di parentela o in ragione del loro ufficio o comunque tra i Fondatori da almeno tre anni ed in regola con il versamento dei contributi dovuti.

E' fatto salvo il rispetto di eventuali disposizioni, anche testamentarie, del Fondatore Promotore decaduto. Qualora i Fondatori Promotori superstiti non intendano accettare la designazione effettuata, tale determinazione dovrà essere motivata.

Articolo 10

Fondatori


E' Fondatore di diritto la Fondazione don Carlo Gnocchi Onlus con sede in Milano, Piazzale Morandi, 6. Possono divenire Fondatori i genitori, parenti o tutori di disabili che si impegnino a contribuire al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni mobili o immobili, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.

I Fondatori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.

Articolo 11

Partecipanti Istituzionali

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono su base pluriennale al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione.

Gabriella Umana


I Partecipanti Istituzionali potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipanti Istituzionali dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

I Partecipanti Istituzionali sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Partecipanti Istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.

Articolo 12

Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Sostenitori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Articolo 13

Partecipanti esteri


Possono essere nominati Fondatori, Partecipanti Istituzionali ovvero Sostenitori anche le persone fisiche di nazionalità straniera e le persone giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni costituiti o aventi sede all'estero.

Articolo 14

Esclusione e recesso

Il Consiglio d'Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Fondatori, Partecipanti Istituzionali e Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

Sabbiella Umana


- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori, i Partecipanti Istituzionali e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori Promotori, ovvero le persone designate ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 15

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Comitato esecutivo di gestione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato Scientifico, ove istituito;
- l'Organo di Consulenza Contabile.

Tutte le cariche si intendono a titolo gratuito.

Articolo 16

Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un numero variabile di membri fino ad un massimo di dodici.

La composizione sarà la seguente:

- fino a otto consiglieri scelti e nominati tra i Fondatori Promotori, con deliberazione comune assunta a maggioranza. I Fondatori Promotori, nell'ambito dei membri di loro spettanza, potranno ogni triennio rinnovare nella carica di consigliere fino alla metà dei componenti nominati, e così in perpetuo;.
- fino a tre membri nominati tra i Fondatori dai membri come sopra designati;
- un membro in rappresentanza della Fondazione don Carlo Gnocchi ONLUS; egli non è eleggibile alla carica di Presidente della Fondazione.

Sabbiella Umana
Carlo Gnocchi

Il Consiglio potrà cooptare fino ad altri tre membri, scegliendoli tra i Partecipanti Istituzionali ed i Sostenitori. In tal caso il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione potrà essere aumentato fino ad un massimo di quindici membri.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.


Il Consiglio d'Amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con la presenza della maggioranza dei Fondatori Promotori.

Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Comitato Esecutivo di Gestione;
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno, predisposto dal Comitato Esecutivo di Gestione;
- eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare, ove opportuno, il Direttore Generale della Fondazione, determinandone compiti, natura e durata dell'incarico;
- nominare, ove opportuno, i membri del Comitato Scientifico;
- nominare i membri del Comitato Esecutivo di Gestione;
- nominare l'organo di consulenza contabile;
- nominare Fondatori, Partecipanti Istituzionali e Sostenitori;
- determinare, anche annualmente, la misura minima e la forme del contributo a carico dei Fondatori Promotori, dei Fondatori, dei Partecipanti Istituzionali e dei Sostenitori;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Sabbiella Umana


Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno una volta all'anno d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei membri rappresentanti i Fondatori Promotori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori Promotori. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da persona dal medesimo designata all'interno dello stesso Consiglio.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, scelto dal Presidente anche tra persone estranee al Consiglio.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

Articolo 17


Comitato esecutivo di gestione

Il Comitato esecutivo di gestione è composto da tre membri, e precisamente: il Presidente della Fondazione; il rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione don Carlo Gnocchi ONLUS, ed un membro nominato dal Consiglio di Amministrazione. I membri del Comitato Esecutivo di Gestione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

La veste di membro del Consiglio di Amministrazione è compatibile con quella di membro del Comitato esecutivo di gestione.

Il Comitato esecutivo di gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione. In particolare il Comitato esecutivo di gestione provvede a:

- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

Sabbiella Umana


- predisporre il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi che non comportino incremento del patrimonio della Fondazione;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Comitato esecutivo di gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri, con propria deliberazione regolarmente depositata nei modi di legge. Il Comitato esecutivo di gestione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

Articolo 18

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio d'Amministrazione al proprio interno.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.


Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente ha l'obbligo di convocare almeno una volta l'anno i Partecipanti e le altre componenti della Fondazione in riunione plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti, da un Consigliere dal medesimo designato.

Art. 19

Comitato Scientifico

Sabiella Uona


Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da un minimo di tre membri, nominati dal Consiglio d'Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Art. 20

Organo di consulenza contabile

L'Organo di consulenza contabile è un organo monocratico ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione, scegliendo tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

L'Organo di consulenza contabile accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

L'Organo di consulenza contabile può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

L'Organo di consulenza contabile resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Articolo 21

Scioglimento


La Fondazione, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, che ne nomina il Liquidatore, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, alla Fondazione don Carlo Gnocchi ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 22

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Sabbiella Umana


Articolo 23

Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.

Sabbiella Umana

Giuseppe A. P.